



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000038 del 5 gennaio 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/588, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 267/DDA/CA)

Con istanza DDA/588, pervenuta in data 4 gennaio 2016 (prot. n. DDA/0000005), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videoludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet glodls.to in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Disney Infinity 2.0*”, Disney, alla pagina internet <http://glodls.to/disney-infinity-2-0-marvel-super-heroes-amadealzon-com-f-259657.html>;
- “*Disney Planes*”, della Disney, alla pagina internet <http://glodls.to/disney-planes-reloaded-f-1570.html>;
- “*Disney Epic Mickey 2*”, della Disney, alla pagina internet <http://glodls.to/epicmickey-2-the-power-of-two-disney-interactive-studios-eng-%7C-multi-4-l-f-139004.html>;
- “*Disney Epic Mickey 2*”, della Disney, alla pagina internet <http://glodls.to/disney-epic-mickey-2-the-power-of-two-repack-term-nator-f-135703.html>;
- “*Battlefield Hardline*”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/battlefield-hardline-origin-f-393055.html>;
- “*Battlefield Hardline*”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/battlefield-hardline-digital-deluxe-edition-cpy-uploaded-naswari-zohaib-f-848658.html>;
- “*FIFA 2014*”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/fifa-14-ultimate-edition-including-crack-uploaded-igi-team-os-hkrg-f-18994.html>;
- “*FIFA 2014*”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/fifa-14-ps3-imars-f-3438.html>;
- “*FIFA 2015*”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/fifa-15-ultimate-team-edition-repack-by-maxagent-uploaded-naswari-zohaib-f-940435.html>;
- “*FIFA 2015*”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/fifa-15-xbox360-complex-f-127458.html>;
- “*FIFA 2015*”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/fifa-15-multi11-ps3-unlimited-f-97431.html>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “FIFA 2015”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/fifa-15-pal-multi3-xbox360-unlimited-f-97369.html>;
- “Madden NFL 25”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/madden-nfl-25-xbox360-imars-f-1428.html>;
- “The Sims 4”, Electronic Arts, alla pagina internet <http://glodls.to/the-sims-4-reloaded-f-183792.html>;
- “Kirby Mass Deluxe”, Nintendo, alla pagina internet <http://glodls.to/cia-kirby-triple-deluxe-eur-region-free-f-323164.html>;
- “New Super Mario Bros. Wii”, Nintendo, alla pagina internet <http://glodls.to/mario-kart-wii-f-335615.html>;
- “Mario party 8”, Nintendo, alla pagina internet <http://glodls.to/mario-party-8-rm8p01-f-165951.html>;
- “Pokemon Mystery Dungeon: Gates to Infinity”, Nintendo, alla pagina internet <http://glodls.to/3ds-pokemon-mystery-dungeon-gates-to-infinity-eu-f-324206.html>;
- “Super Smash Bros. Brawl”, Nintendo, alla pagina internet <http://glodls.to/super-smash-bros-brawl-repack-for-pc-f-297158.html>;
- “Super Smash Bros. for Nintendo 3DS”, Nintendo, alla pagina internet <http://glodls.to/cia-super-smash-bros-3ds-eur-region-free-f-324100.html>;
- “The Legend of Zelda Majora's Mask 3DS”, Nintendo, alla pagina internet <http://glodls.to/3ds-the-legend-of-zelda-majoras-mask-3d-eu-f-344196.html>;
- “Batman: Arkham Knight”, Warner Bros, alla pagina internet <http://glodls.to/batman-arkham-knight-repack-by-r-g-games-up-uploaded-naswari-zohaib-f-847829.html>;
- “Mad Max”, Warner Bros, alla pagina internet <http://glodls.to/mad-max-r-g-mechanics-f-947717.html>;
- “Mad Max”, Warner Bros, alla pagina internet <http://glodls.to/mad-max-3-dlc-multi7-repack-by-cdman-uploaded-naswari-zohaib-f-927714.html>;
- “Mad Max”, Warner Bros, alla pagina internet <http://glodls.to/mad-max-3dm-repack-f-916643.html>;
- “Mad Max”, Warner Bros, alla pagina internet <http://glodls.to/mad-max-ripper-dlc-multi9-not-cracked-fitgirl-repack-100-lossless-f-896994.html>;
- “The LEGO Movie”, Warner Bros, alla pagina internet <http://glodls.to/the-lego-movie-videogame-flt-f-19850.html>;
- “The Witcher 3”, Warner Bros, alla pagina internet <http://glodls.to/the-witcher-3-wild-hunt-repack-dlc-multi2-rg-sgames-f-554456.html>;
- “The Witcher 3”, Warner Bros, alla pagina internet <http://glodls.to/the-witcher-3-wild-hunt-r-g-catalyst-f-588113.html>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il soggetto che ha registrato il nome a dominio non risulta rintracciabile, sul sito internet è disponibile l'indirizzo e-mail dmca@glodls.to;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti d'America e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/588 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/588**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 21 gennaio 2016**.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore